

# **ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA PROCEDURA DI RIMOZIONE FORZATA DI VEICOLI**

Il Municipio di Locarno, richiamati gli art. 26, 37 e 54 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr), l'art. 9 della Legge federale sulle multe disciplinari (LMD), nonché gli art. 15-17 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la legge sul traffico pesante (LTTP),

**ordina:**

## **CAPITOLO I Disposizioni generali**

### **Art. 1 Scopo e oggetto**

1. La presente ordinanza disciplina la procedura di rimozione forzata di veicoli (in seguito rimozione) allo scopo di assicurare in particolare il rispetto delle norme e della sicurezza della circolazione stradale.
2. La presente ordinanza concerne la rimozione di veicoli illecitamente fermi, posteggiati, ostacolanti il traffico o bloccati con l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", quando i conducenti o detentori non possono essere raggiunti oppure rifiutano di ottemperare all'ingiunzione di spostare il veicolo.

## **CAPITOLO II Procedura di rimozione**

### **Art. 2 Accertamenti preliminari e richiesta d'autorizzazione**

1. Salvo i casi in cui si rende necessaria la rimozione di veicoli per motivi di sicurezza, l'agente di polizia, prima di richiedere l'intervento di rimozione (art. 3), deve rintracciare il contravventore ed impartirgli l'ordine di immediata rimozione, oppure, in caso di mancata reperibilità, contattare la centrale operativa (CO) delegando a quest'ultima tali compiti.
2. In caso di mancata reperibilità o quando i contravventori non danno seguito all'ordine di immediata rimozione, la CO richiede l'autorizzazione di rimozione al sottoufficiale responsabile e, in sua assenza al suo sostituto.

### **Art. 3**

#### **Richiesta d'intervento**

1. Ottenuta l'autorizzazione di rimozione la CO richiede l'intervento del servizio addetto alla rimozione dei veicoli.
2. Il servizio addetto alla rimozione dei veicoli viene designato da parte del Municipio, che definisce le modalità ed i costi così come le aree di deposito.

**Art. 4**  
**Accertamenti**

1. L'agente di polizia deve verificare, prima di far effettuare la rimozione, lo stato del veicolo, rilevando eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica che dovranno essere trasmessi al Comando.
2. L'agente di polizia deve inoltre verificare, nel caso in cui l'intervento di rimozione è successivo ad un blocco eseguito mediante l'apparecchio blocca ruote "Sheriff", se l'attuale stato del veicolo coincide con quello al momento del blocco.

**Art. 5**  
**Trasmissione di informazioni**

Il capo gruppo comunica l'avvenuta rimozione ed il luogo in cui è depositato il veicolo alla CO, che a sua volta informa la Polizia cantonale.

**CAPITOLO II**  
**Riconsegna del veicolo**

**Art. 6**  
**Riconsegna**

1. La riconsegna del veicolo avviene su richiesta del conducente, del detentore o della persona autorizzata dietro anticipato pagamento delle spese di rimozione (art. 8), dell'eventuale deposito (art. 9) e di quelle amministrative (art. 10).
2. Al momento della riconsegna del veicolo il conducente, il detentore o la persona autorizzata al suo ritiro devono sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante la riconsegna e lo stato del veicolo.
3. Il capo gruppo comunica l'avvenuta riconsegna del veicolo alla CO, che ne dà informazione alla Polizia cantonale.

**Art. 7**  
**Mancato ritiro**

Se il conducente, detentore o l'avente diritto non si annunciano entro 48 ore alla Polizia Città di Locarno o presso la Polizia cantonale per il ritiro del veicolo, il responsabile del reparto amministrativo o il suo sostituto, intimerà al conducente o detentore uno scritto per raccomandata al quale dovranno essere indicati i fatti rilevanti, le norme concretamente applicabili e le conseguenze del mancato ritiro.

## **CAPITOLO IV**

### **Spese e garanzie**

#### **Art. 8**

#### **Spese di rimozione e di corsa a vuoto**

1. Le spese di rimozione sono a carico del conducente o detentore.
2. Il conducente detentore è tenuto al pagamento della corsa effettuata a vuoto a favore del servizio addetto alla rimozione se quest'ultimo, dopo essere stato chiamato, si trova già sul luogo dell'intervento ed il motivo di rimozione decade.

#### **Art. 9**

#### **Spese di deposito**

Le spese di deposito per i veicoli non ritirati entro 48 ore dalla rimozione ammontano a fr. 10.--/giorno a partire dal terzo giorno.

#### **Art. 10**

#### **Tassa amministrativa**

La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di rimozione è fissata a fr. 100.--.

#### **Art. 11**

#### **Garanzia**

Al conducente o detentore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale oppure la prestazione di un'altra adeguata garanzia per le spese di cui al presente capitolo.

## **CAPITOLO V**

### **Procedura d'incasso**

#### **Art. 12**

#### **Modalità di riconsegna**

L'agente di polizia così designato riconsegna il veicolo al conducente, al detentore o ad una persona autorizzata appena possibile, dietro anticipato pagamento delle spese di cui agli art. 8-10.

**CAPITOLO VI**  
**Disposizioni finali**

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 5535 del 5 aprile 2011.  
Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 18 aprile al 3 maggio 2011.